



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
I.I.S. "S. Lopiano"**

**Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn.
Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico-Itis "Fermi"-Ipsia "L.De Seta" Fuscaldo**

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

E-mailPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Prot. 4921

del 16.10.2021

**Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Alunni
Alle Famiglie
ALBO sito Web
Sedi**

Oggetto: Vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico

Al fine di regolamentare gli obblighi di servizio del personale docente e ATA giova ricordare CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;

A tal proposito sono impartite le seguenti disposizioni relativamente alla **Vigilanza degli alunni con la responsabilità del personale docente e ATA:**

Norme organizzative di carattere generale

Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto

se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell’art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell’ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente per tutto il periodo dell’attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall’Istituto e previste nel Piano dell’Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l’obbligo giuridico generale dell’Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

Tutti, docenti, ata, alunni, si devono attenere al **PROTOCOLLO COVID IN VIGORE**

Obblighi dei docenti

Si ricorda ai docenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all’insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l’attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene l’uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.

Durante l’orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per colpa in vigilando, ma anche in funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l’idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

Obblighi dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Conseguentemente il personale collaboratori scolastici è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei

corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, durante l'intervallo, secondo il piano e i turni stabiliti.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

I Collaboratori scolastici, dopo l'uscita degli studenti dalle proprie aule, devono immediatamente chiudere a chiave le stesse; all'uscita degli studenti da tutte le classi del piano, lo stesso va chiuso.

Vigilanza durante l'intervallo e le assemblee di classe e di istituto degli studenti

a. Durante l'intervallo gli studenti resteranno nell'aula sotto la stretta sorveglianza del docente della terza ora di lezione.

b. Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i docenti hanno l'obbligo di esercitare una "discreta" vigilanza degli studenti al fine di evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale, altri eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all'ufficio di dirigenza.

Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti.

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

In particolare:

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. **Ogni docente si assume una grave responsabilità a lasciare gli alunni incustoditi.**

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni possono recarsi al bagno due volte al giorno escludendo i casi urgenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Non è consentito agli alunni di entrare negli edifici scolastici prima dell'inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici vigileranno per l'attuazione di tale disposizione.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 ultimo comma, CCNL Scuola 2006).

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I docenti ed il personale in servizio segnaleranno i nomi degli alunni che si comportano in modo scorretto per eventuali sanzioni disciplinari

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. **I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.**

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante la sospensione dell'attività didattica ("intervallo/ricreazione").

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante i dieci minuti di sospensione dell'attività didattica (intervallo-ricreazione), si dispone che

- detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi nella terza ora di servizio (10,15-11,15), (l'intervallo 11,05-11,15 è parte integrante della terza ora di lezione!);
- gli alunni resteranno al proprio posto all'interno della classe
- il docente permane sulla porta dell'aula per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa che nel corridoio in caso di uscita per i servizi igienici
- **in ogni caso gli alunni non possono uscire sulle scale d'emergenza, cambiare piano o uscire dall'edificio d'appartenenza.**

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni e le uscite

Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente o del tecnico informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vice-presidenza.

E' VIETATO FAR USCIRE I RAGAZZI NEGLI SPAZI ESTERNI.

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita degli spazi esterni. Al Termine delle lezioni il docente dell'ultima ora deve accomoagnare gli alunni fino all'uscita dell'edificio.

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti non possono trattenersi a scuola per mancanza di sorveglianza.

7. Vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso".

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'operatore addetto all'assistenza e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare la squadra di primo soccorso se presente nella scuola; chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.
- Consegnare, al massimo entro il giorno successivo, relazione dettagliata dell'accaduto in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto e all'Inail
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

In nessun caso un alunno con problemi di salute può lasciare la scuola se non prelevato da un genitore. E' vietato somministrare farmaci

9. Norme finali

Per qualsiasi altra disposizione vale il Regolamento di Istituto di cui Il presente Regolamento costituisce parte integrante.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
prof. Graziano Di Pasqua